

D.L. 16/07/2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.

Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

In vigore dal 1 giugno 2021

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. (10)

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all' *articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* , mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all' *articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016* o il dialogo competitivo di cui all' *articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , per i settori ordinari, e di cui agli *articoli 123 e 124* , per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. (11)

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all' *articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* , la procedura negoziata di cui all' *articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , per i settori ordinari, e di cui all' *articolo 125* , per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all' *articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , per i settori ordinari, e di cui all' *articolo 125* , per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all' *articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* , anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell' *articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134* , che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell' *articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* . (9)

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* , nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle *direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE* , dei principi di cui agli *articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. (9)

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti *internet* istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto *decreto legislativo n. 33 del 2013*, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'*articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'*articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016* è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. (9)

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.

(10) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120* e, successivamente, dall'*art. 51, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*; sull'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 51, comma 2, del medesimo D.L. n. 77/2021*.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120* e, successivamente, dall'*art. 51, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 2-bis. Raggruppamenti temporanei di imprese (12) **In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

(12) Articolo inserito dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.